

(Codice interno: 372638)

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2018, n. 22

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: *"leggi vigenti,"* sono sostituite dalle seguenti: *"leggi nazionali vigenti, le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77,"*.

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: *"l'attivazione di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori,"* sono sostituite dalle seguenti: *"le strutture di sostegno per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, quali i centri antiviolenza e le case rifugio."*

Art. 2**Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: *"e il miglioramento strutturale di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello"* sono sostituite dalle seguenti: *" , il miglioramento strutturale e la gestione di centri antiviolenza e di case rifugio"*.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: *"agli enti locali e alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per la creazione, l'implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza"* sono sostituite dalle seguenti: *"alle progettualità degli enti locali, delle unità locali socio-sanitarie (ULSS) e delle strutture di cui alla presente legge, per la realizzazione di servizi di supporto alle donne vittime di violenza, anche al fine di promuovere percorsi di autonomia lavorativa e sociale. Nell'ambito delle attività di sostegno possono essere ricomprese anche le misure di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" e della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" nonché le eventuali ulteriori misure individuate dalla programmazione nazionale o regionale. La misura regionale Reddito di Inclusione Attiva (RIA) viene assicurata anche alle donne vittime di violenza, che si trovino in una situazione di disagio socio economico, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso le strutture specializzate e riconosciute dalla presente legge. Il RIA prevede anche un sostegno economico atto a promuovere la dignità della persona e contemporaneamente la crescita di competenze e di una piena autonomia."*

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: *"per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, educativo e formativo da svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, gli enti locali, e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l'educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità."* sono sostituite dalle seguenti: *" , anche alla luce dei dati e delle informazioni fornite dalle strutture di sostegno in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, per mettere in atto misure efficaci di contrasto;"*.

4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, sono aggiunte le seguenti:

"e bis) la realizzazione di attività di carattere informativo, culturale, educativo, formativo e di sensibilizzazione da svolgere anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, con enti locali, e con soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l'educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità;

e ter) interventi di recupero dei soggetti responsabili degli atti di violenza di cui alla normativa nazionale e agli strumenti di attuazione nazionale."

5. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole *"anche tramite un protocollo generale"* sono sostituite dalle seguenti: *"e favorendo altresì l'adozione di un protocollo comune in tutto il territorio regionale"*.

Art. 3

Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, le parole: *"violenza di genere, in qualsiasi forma essa si concretizzi,"* sono sostituite dalle seguenti: *"o si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza di genere,"*.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, dopo le parole: *"la massima priorità alla sicurezza."* sono inserite le seguenti: *"Possono altresì garantire un servizio di accoglienza in pronta emergenza."*

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 dopo le parole: *"possono essere promossi"* sono inserite le seguenti: *"e gestiti"*.

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, la parola: *"singoli,"* è soppressa.

5. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, dopo le parole: *"I centri antiviolenza"* sono inserite le seguenti: *"rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale,"*.

6. La lettera i) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è sostituita dalla seguente:

"i) raccolta e analisi di dati e informazioni, raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, da mettere a disposizione di singole persone, gruppi di interesse, istituzioni locali."

Art. 4

Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è inserito il seguente;

"1 bis. Le case rifugio possono essere distinte in due tipologie: case rifugio A e case rifugio B."

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: *"Alle case rifugio"* è inserita la seguente lettera: *"A"*;

b) dopo le parole: *"sicurezza delle vittime di violenza."* sono inserite le seguenti: *"Tale requisito non è obbligatorio per le case rifugio B al fine di poter facilitare un percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l'autonomia per le ospiti."*

3. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, dopo le parole: *"possono essere promosse"* sono inserite le seguenti: *"e gestite"*.

4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, la parola: *"singoli,"* è soppressa.

5. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, dopo le parole: *"Le case rifugio"* sono inserite le seguenti: *"rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale e,"*.

6. Dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è aggiunta la seguente:

"c bis) contribuire a svolgere attività di raccolta e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, in collaborazione con le istituzioni locali."

7. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: *"esclusivamente per il tramite dei centri antiviolenza, anche su segnalazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"di norma per il tramite dei centri antiviolenza e anche su segnalazione ai medesimi"*.

Art. 5

Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

1. L'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è abrogato.

Art. 6

Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: *"e delle case di secondo livello"* sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: *"e nelle case di secondo livello"* sono soppresse;

b) le parole: *"fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dagli operatori e dalle operatrici responsabili delle strutture di accoglienza."* sono sostituite dalle seguenti: *"per un periodo di tempo previsto dal percorso personalizzato."*

Art. 7

Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: *"3, 4 e 5"* sono sostituite dalle seguenti: *"3 e 4"*;

b) dopo le parole: *"comunicano"* sono inserite le seguenti: *"con cadenza annuale"*;

c) dopo le parole: *"che la approva"* sono inserite le seguenti: *"e rende pubblico un elenco delle strutture di accoglienza presenti sul territorio, distinto per tipologia. Le strutture altresì comunicano i dati e le informazioni sul fenomeno della violenza, raccolte in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale"*.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è abrogato.

Art. 8

Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 dopo le parole: *"violenza contro le donne"* sono inserite le seguenti: *"anche in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale,"*.

Art. 9**Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".**

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, le parole: *"I centri antiviolenza, le case rifugio e le case di secondo livello per donne vittime di violenza"* sono sostituite dalle seguenti: *"I centri antiviolenza e le case rifugio, come previsto dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale,"*.

Art. 10**Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".**

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, le parole: *" , anche attraverso l'ente locale coordinatore del progetto, e presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità delle strutture che gestiscono."* sono sostituite dalle seguenti: *"e presentano ogni anno alla Giunta regionale un aggiornamento sull'andamento e sulle funzionalità delle strutture che gestiscono, su apposita modulistica regionale."*

Art. 11**Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".**

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, le parole: *"agli enti locali,"* sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, la parola: *"singoli,"* è soppressa.

Art. 12**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 giugno 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Art. 2 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Art. 3 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Art. 4 - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Art. 6 - Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Art. 7 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Art. 8 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Art. 9 - Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Art. 10 - Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Art. 11 - Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 21 giugno 2018, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Manuela Lanzarin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 aprile 2018, n. 9/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 maggio 2018, dove ha acquisito il n. 346 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 24 maggio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto Villanova ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 giugno 2018, n. 22.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto Villanova, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” si è andato definendo il quadro di applicazione, si sono individuati i soggetti attuatori e sono emerse questioni ed elementi critici, alcuni di carattere esclusivamente tecnico altri, invece, di merito e contenuto. L'oggetto e le finalità perseguite dalla legge regionale sono di assicurare la tutela e il recupero delle normali condizioni di vita alle donne vittime di violenza di genere e violenza domestica, attraverso la realizzazione e il miglioramento delle strutture quali centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello destinate ad accogliere donne sole o con figli minori. A questo si associa un intento di consolidare ed estendere la rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi operanti nel territorio, attraverso la stipula di accordi e Protocolli tra soggetti pubblici e del privato sociale, e sostenere la condivisione di informazioni e buone pratiche. La previsione nel corpo della legge di istituire un “Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere” coinvolgendo attori diversificati che operano nell'ambito della sicurezza, della giustizia, della sanità, dell'istruzione e dell'accoglienza alle donne rafforza questa previsione di creare una rete territoriale nella consapevolezza che il fenomeno della violenza, per la sua complessità, richiede una pluralità di interventi coordinati e condivisi.

La legge regionale n. 5/2013 si inserisce in un contesto normativo internazionale e statale che è andato sempre più a configurare la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e che ha trovato espresso riconoscimento nella “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” adottata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

L'emanazione della legge regionale n. 5/2013, antecedente alla ratifica della Convenzione di Istanbul e alla legge statale n. 119/2013, ha comportato la necessità di inserire nel corpo della stessa espliciti richiami alla normativa internazionale, statale, alla successiva normativa regionale e alle specifiche azioni che ne conseguono. Tutto questo ha reso necessario un ampliamento degli interventi previsti dalla L.R. n. 5/2013, ponendo l'attenzione anche sulla sinergia con altri strumenti delle politiche sociali al fine favorire l'autonomia lavorativa e sociale delle donne vittime di violenza (azioni di monitoraggio e prevenzione, interventi di recupero dei soggetti responsabili degli atti di violenza, costituzione di una rete territoriale, reddito d'inclusione, edilizia residenziale pubblica).

La produzione normativa a livello statale, infatti, recependo indicazioni di ordine internazionale, in particolare la sopracitata Convenzione di Istanbul, ha visto l'approvazione, il 15 ottobre 2013 della legge n. 119 “Conversione in Legge con modificazioni, del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”. L'intervento legislativo si muove in due direzioni: una rivolta alla protezione e prevenzione, tramite norme che potenziano ed integrano gli strumenti già esistenti; l'altra di tipo sanzionatorio/repressivo andando a novellare le vigenti disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

Altro strumento normativo adottato a livello statale, con ricadute a livello regionale, è il “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (del luglio 2015), previsto dall'articolo 5 della sopracitata legge n. 119/2013, con l'intento di disegnare un sistema integrato di politiche pubbliche e azioni coordinate, tra tutti gli attori coinvolti a vario titolo, tese a prevenire il fenomeno e a rafforzare le misure di sostegno delle donne ed i servizi a loro dedicati. Il Piano straordinario intende valorizzare e potenziare le azioni sinergiche tra le istituzioni pubbliche e il mondo dell'associazionismo, riconoscendo l'importanza del ruolo delle strutture di accoglienza per le donne, in primis i centri antiviolenza.

A questo riconoscimento normativo è seguito, da parte dello Stato, la previsione di fondi pubblici da ripartire alle Regioni (articolo 5-bis della legge n. 119/2013) per sostenere i centri antiviolenza e le case rifugio. La ripartizione di queste risorse, prevista nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel luglio 2014, ha implicato altresì l'adozione in Conferenza Unificata dell'Intesa sui requisiti minimi necessari che i centri antiviolenza e le case rifugio devono possedere per definirsi tali e divenire beneficiari dei fondi statali.

Tutto questo ha comportato per la Regione del Veneto la necessità di conformare le strutture esistenti e operanti nel territorio, inserite negli elenchi approvati e aggiornati annualmente dalla Giunta regionale, ai requisiti statali. Il richiamo al rispetto dei requisiti sanciti dalla normativa statale e dagli strumenti di attuazione nazionale è tra le modifiche della legge regionale.

La legge regionale n. 5/2013 nell'individuare le diverse tipologie di strutture di accoglienza (articolo 3 centri antiviolenza, articolo 4 case rifugio e articolo 5 case di secondo livello) non ha delineato con puntualità le caratteristiche strutturali e organizzative che queste devono possedere. Su questo punto è dunque necessario procedere ad una modifica/integrazione del testo legislativo con un richiamo a quanto specificato a livello statale. Altro elemento che richiede una modifica riguarda la tipologia di strutture di accoglienza individuate a livello regionale e statale. L'Intesa del novembre 2014 ha delineato, infatti, solo i centri antiviolenza e le case rifugio quali strutture di sostegno per le donne vittime di violenza e ha previsto solo per tali strutture l'erogazione di fondi, andando così a penalizzare la realtà del territorio veneto e delle case di secondo livello che di fatto rimangono escluse dai contributi nazionali. Proprio per ovviare a tale disparità, acquisito il parere positivo dei componenti del Tavolo regionale e dopo un confronto con i responsabili delle strutture operanti nel territorio si propone di abrogare l'articolo 5 della L.R. n. 5/2013 e modificare l'articolo 4 inserendo la previsione delle case rifugio distinte in due tipologie: case rifugio A e case rifugio B, la cui unica differenziazione consiste nella segretezza dell'ubicazione. Con tale modifica si garantisce una maggiore sostenibilità alle strutture operanti nel territorio veneto consentendo così l'accesso anche ai finanziamenti statali.

Ultimo aspetto di proposta di modifica riguarda una questione prettamente regionale ossia la modalità di erogazione dei contributi regionali, in particolare i soggetti beneficiari che, stante l'articolo 12 possono essere solo gli enti locali (i contributi, regionali e statali sono sempre stati erogati a Comuni e Aziende ULSS). Le sollecitazioni del territorio, nello specifico i richiami delle associazioni che gestiscono le strutture di accoglienza, riportano una situazione di ritardi nell'acquisire le risorse finanziarie per il sostentamento delle attività di presa in carico delle donne vittime di violenza derivanti da vincoli di bilancio e da complessi iter amministrativi cui sono vincolati i Comuni e le Aziende ULSS. Al fine pertanto di superare questa criticità, il nuovo testo propone la modifica dell'articolo 12, comma 1, che elimina la previsione di concessione di contributi ai soli enti locali.

In data 8 maggio 2018 è pervenuta la scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 10 maggio 2018.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali sono pervenute in data 23 maggio 2018.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 23 maggio 2018.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 24 maggio 2018 ha licenziato, all'unanimità il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron, i consiglieri Villanova (con delega del consigliere Brescacin) (Zaia Presidente), Gidoni (con delega del consigliere Barbisan R.) e Semenzato (Liga Veneta – Lega Nord), Barison (Fratelli d'Italia – Movimento per la cultura rurale), Salemi e Pigozzo (Partito Democratico), Bartelle e Berti (Movimento 5 Stelle), Barbisan F. (Centro destra Veneto – Autonomia e libertà), Negro (Il Veneto del fare – Flavio Tosi – Alleanza per il Veneto), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente).”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 5/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Principi e finalità.

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali, *le leggi nazionali vigenti, le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77*, le risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le risoluzioni e i programmi dell'Unione europea, riconosce che ogni forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica della persona e ne afferma, altresì, la natura strutturale in quanto basata sul genere e sottolinea come le donne, anche quelle di minore età, siano spesso esposte a gravi forme di violenza, che costituiscono grave violazione dei diritti umani oltre che principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi.

2. La Regione, con la presente legge, promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno volti a consentire di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e per assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita normale, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni che abbiano tra i loro scopi priori-

tari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche, promuove e favorisce le strutture di sostegno per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, quali i centri antiviolenza e le case rifugio.”.

Nota all'articolo 2

Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Interventi regionali.

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 la Regione promuove:

- a) la realizzazione, *il miglioramento strutturale e la gestione di centri antiviolenza e di case rifugio* livello destinate ad ospitare le donne e loro figlie e figli minori vittime di violenza, persecuzione e maltrattamenti, da parte di enti locali singoli o associati, in eventuale partenariato o convenzione con soggetti privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge e di associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza;
 - b) attività di sostegno *alle progettualità degli enti locali, delle unità locali socio-sanitarie (ULSS) e delle strutture di cui alla presente legge, per la realizzazione di servizi di supporto alle donne vittime di violenza, anche al fine di promuovere percorsi di autonomia lavorativa e sociale. Nell'ambito delle attività di sostegno possono essere ricomprese anche le misure di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” nonché le eventuali ulteriori misure individuate dalla programmazione nazionale o regionale. La misura regionale Reddito di Inclusione Attiva (RIA) viene assicurata anche alle donne vittime di violenza, che si trovino in una situazione di disagio socio economico, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso le strutture specializzate e riconosciute dalla presente legge. Il RIA prevede anche un sostegno economico atto a promuovere la dignità della persona e contemporaneamente la crescita di competenze e di una piena autonomia;*
 - c) l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire il necessario coordinamento e le sinergie fra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali delle comunità locali, in special modo attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell'ordine, delle prefetture, del sistema sanitario regionale, della magistratura;
 - d) la formazione delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e al sostegno delle vittime;
 - e) la realizzazione di attività di prevenzione, monitoraggio e studio dei fenomeni e la individuazione di proposte, *anche alla luce dei dati e delle informazioni fornite dalle strutture di sostegno in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, per mettere in atto misure efficaci di contrasto;*
- e bis) la realizzazione di attività di carattere informativo, culturale, educativo, formativo e di sensibilizzazione da svolgere anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, con enti locali, e con soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l'educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità;*
- e ter) interventi di recupero dei soggetti responsabili degli atti di violenza di cui alla normativa nazionale e agli strumenti di attuazione nazionale.”.*

2. Nel finanziare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la Regione persegue l'obiettivo di consolidare ed estendere la rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi, favorendo la messa in comune di informazioni, buone pratiche ed esperienze formative attraverso la stipula di accordi tra istituzioni, servizi e soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge e favorendo altresì l'adozione di un protocollo comune in tutto il territorio regionale che impegni alla collaborazione reciproca tutti i soggetti coinvolti, per realizzare il massimo delle sinergie a livello territoriale e per assicurare una efficace azione di prevenzione e contrasto alle varie tipologie di violenza contro le donne.”.

Nota all'articolo 3

Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 5/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 3 - Centri antiviolenza.

1. I centri antiviolenza sono strutture, pubbliche o private, predisposte per accogliere donne e loro figlie e figli minori che hanno subito o si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza di genere, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica. Sono gestiti da organizzazioni, attive ed esperte nell'accoglienza, protezione, sostegno a donne vittime di violenza intra e extra-familiare e ai loro figlie e figli minori. Garantiscono alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli servizi e spazi dedicati, che non devono essere usati per altri scopi o altri tipi di utenza. Tali spazi devono essere adeguatamente protetti, pertanto, nei centri antiviolenza è attribuita la massima priorità alla sicurezza. *Possono altresì garantire un servizio di accoglienza in pronta emergenza.* I centri antiviolenza garantiscono a tutte le donne anonimato e segretezza e in ogni aspetto delle proprie attività, quali in particolare strutture, metodologia di intervento, personale, standard minimi, gli stessi fanno riferimento alle direttive e alle raccomandazioni sulla violenza contro le donne delle organizzazioni internazionali, quali l'Unione europea, ONU e OMS. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne.

2. I centri antiviolenza possono essere promossi e gestiti:

- a) da enti locali, singoli o associati;

- b) da [singoli,] associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
- c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

3. I centri antiviolenza *rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale*, svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

- a) ascolto telefonico;
- b) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
- c) percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza attraverso colloqui di sostegno psicologico e/o accompagnamento nei gruppi di mutuo aiuto;
- d) colloqui informativi di carattere legale;
- e) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;
- f) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza ed all'ospitalità;
- g) formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne nonché al sostegno delle vittime;
- h) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
- i) *raccolta e analisi di dati e informazioni, raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, da mettere a disposizione di singole persone, gruppi di interesse, istituzioni locali.*

4. I centri antiviolenza possono, altresì, svolgere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle violenze che le vittime subiscono all'interno della famiglia e della società, e collaborano alle indagini sulle caratteristiche della violenza contro le donne, alle ricerche finalizzate, all'individuazione di strategie di prevenzione dei comportamenti violenti e alla raccolta di dati statistici, al fine di approfondire i contesti in cui la violenza è esercitata e subita.

5. I centri antiviolenza svolgono anche attività di sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari.”

Nota all'articolo 4

Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 5/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Case rifugio.

1. Le case rifugio sono strutture, pubbliche o private, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, che assicuri, inoltre, un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

1. *1 bis. Le case rifugio possono essere distinte in due tipologie: case rifugio A e case rifugio B.*

2. Alle case rifugio A deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza. *Tale requisito non è obbligatorio per le case rifugio B al fine di poter facilitare un percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l'autonomia per le ospiti.*

3. Le donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, indipendentemente dallo stato giuridico o dalla cittadinanza, possono ricorrere alle case rifugio. Tali strutture assicurano l'anonimato, salvo diversa decisione della persona stessa, offrono i loro servizi anche a chi non risiede nel comune in cui è ubicata la struttura nonché alle vittime straniere e si applica la metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza.

4. Le case rifugio possono essere promosse e gestite:

- a) da enti locali, [singoli] o associati;
- b) da singoli, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
- c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

5. Le case rifugio *rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale e*, svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

- a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio a causa di violenza o maltrattamenti, anche assieme ai loro figli;
- b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti;
- c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.

c bis) contribuire a svolgere attività di raccolta e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, in collaborazione con le istituzioni locali.

6. L'accesso alle case rifugio avviene *di norma per il tramite dei centri antiviolenza e anche su segnalazione ai medesimi*, anche su segnalazione del pronto soccorso degli ospedali, del medico di famiglia, dei servizi sociali dei comuni, delle forze dell'ordine o di un privato cittadino.”

Nota all'articolo 6

Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 6 - Gratuità.

1. I servizi dei centri antiviolenza, delle case rifugio [e delle case di secondo livello] per donne vittime di violenza sono gratuiti.

2. Il soggiorno nelle case rifugio [e nelle case di secondo livello] per donne vittime di violenza è gratuito, sia per le donne che per i loro figli, *per un periodo di tempo previsto dal percorso personalizzato.*”.

Nota all'articolo 7

Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 7 - Disposizioni attuative.

1. Le strutture di cui agli articoli 3 e 4 comunicano *con cadenza annuale* la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale, che la approva e *rende pubblico un elenco delle strutture di accoglienza presenti sul territorio, distinto per tipologia. Le strutture altresì comunicano i dati e le informazioni sul fenomeno della violenza, raccolte in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale.*

[2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, definisce l'ammontare del contributo giornaliero per ospite da erogare alle strutture previste dagli articoli 4 e 5.”].

Nota all'articolo 8

Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 5/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne.

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, *anche in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale*, al quale partecipano enti, istituzioni ed altri soggetti individuati in modo da assicurare la più ampia partecipazione. La composizione del Tavolo viene individuata dalla Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.

2. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:

- a) formula annualmente proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e agli interventi di cui alla presente legge;
- b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge;
- c) promuove e coordina il monitoraggio e le analisi dei casi e delle tipologie di violenza contro le donne avvenuti nel territorio e la loro elaborazione al fine di individuare le aree a maggiore rischio;
- d) promuove e coordina il monitoraggio delle azioni e delle iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e di sostegno alle vittime, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture di accoglienza e dei centri di riferimento attivi nel territorio e la sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari;
- e) mantiene gli opportuni collegamenti con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”.

Nota all'articolo 9

Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 5/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Rapporti con le strutture pubbliche.

1. *I centri antiviolenza e le case rifugio, come previsto dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale*, mantengono costanti e funzionali rapporti, anche attraverso eventuali protocolli d'intesa, con gli enti pubblici a cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione di reati, quali le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria nonché con le strutture pubbliche quali enti locali, aziende sanitarie e istituzioni scolastiche operanti nel territorio al fine di garantire risposte adeguate alle diverse condizioni personali di provenienza nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali.”.

Nota all'articolo 10

Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Relazione e monitoraggio.

1. La Giunta regionale relaziona al Consiglio regionale in ordine all'attuazione della presente legge e ai risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione, alla formazione e al supporto alle vittime di violenza.

2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale, con periodicità annuale, presenta una relazione sulle attività svolte in applicazione della presente legge.

3. La relazione prevista al comma 2, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame, è resa disponibile nei siti internet del Consiglio e della Giunta regionale.

4. Tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono alla Giunta regionale le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2 e *presentano ogni anno alla Giunta regionale un aggiornamento sull'andamento e sulle funzionalità delle strutture che gestiscono, su apposita modulistica regionale.*”.

Nota all'articolo 11

Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 12 - Contributi regionali.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, stabilisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri, le priorità e le modalità per la concessione di contributi [agli enti locali], diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla presente legge, riconoscendo carattere prioritario agli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 i progetti presentati da:

- a) enti locali, singoli o associati;
- b) [singoli,] associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
- c) enti locali, singoli o associati, in partenariato con le associazioni ed organizzazioni di cui alla lettera b);
- d) istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.

3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione relazioni internazionali, comunicazione e SSTAR